



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

Bilancio integrato 2021

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pescara**



Sommario

Premessa

Le antiche radici della nostra professione

Gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Governance ed assetto organizzativo Odcec Pescara

Enti strumentali e di coordinamento dell'Ordine di Pescara

Adempimenti Privacy e Dpo

Trasparenza ed Anticorruzione

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021

Relazione del Tesoriere e Nota integrativa al Bilancio

Relazione del Collegio dei Revisori

Il Codice deontologico

“La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo”

PAPA GIOVANNI PAOLO II



PREMESSA

Care colleghe, cari colleghi,

*Il nuovo Consiglio dell'Ordine insediatosi in data 28 febbraio 2022, ha come priorità quello di ridare **fiducia e centralità** ad una Categoria troppo spesso ignorata dalle Istituzioni.*

L'obiettivo è quello di far comprendere che la nostra è una Categoria utile al Paese non anche mera esecutrice di convogliamento dati verso la Pubblica amministrazione.

Vogliamo assicurare pari opportunità di genere e generazionali, valorizzando la funzione dei giovani e facilitandone la loro aggregazione.

*L' **Ordine deve essere inclusivo ed aperto**, dove tutti i Colleghi possano sentirsi a casa, dove lo spirito di appartenenza sia portatore del vostro prezioso contributo di idee, competenze ed esperienze.*

*Vogliamo un **Ordine efficiente** che sappia sfruttare e cavalcare la trasformazione tecnologica in atto e che sappia ascoltare e protendersi avanti senza lasciare indietro nessuno.*

Noi siamo qui per Voi.

Il Consiglio dell'Ordine di Pescara

LE ANTICHE RADICI DELLA NOSTRA PROFESSIONE



La nascita della nostra professione intellettuale, dal significato etimologico di "professare", cioè essere fedele a statuti ordinistici o regolamentanti un'attività, risale ai tempi dell'antico Egitto dove lo scriba, figura prestigiosissima, si occupava principalmente dell'amministrazione della vita civile.

Gli scribi erano funzionari del Faraone o amministratori di un gran signore o di un ricco tempio ed affrontavano un tirocinio di quattro anni, durante i quali venivano addestrati con la massima severità.

Nell'antica Roma di Augusto, l'amministrazione del fiscus era affidata ad una serie di funzionari pubblici nominati dal princeps.

Il responsabile capo della gestione del fiscus era il **procurator a rationibus Augusti** (o **procurator fisci**), che aveva il compito di:

- stilare un **bilancio statale** prevedendo entrate ed uscite dell'Impero;
- gestire finanziariamente il **patrimonium del princeps**;
- gestire le spese dell'**esercito romano**;
- effettuare le **distribuzioni frumentarie**;
- gestire la ristrutturazione di acquedotti, templi, **strade** in Italia e nelle province;
- stabilire le quantità annuali di metallo da **coniare**



Nel XV secolo, a Venezia, con l'invenzione del metodo della partita doppia, ad opera di Fra' Luca Pacioli, nasce la moderna Ragioneria, intesa come disciplina che si occupa della rilevazione dei fenomeni aziendali. Pacioli non fu un economista ed in realtà non inventò molto col suo Trattato di partita doppia, ma preparò un materiale ed utilizzò un linguaggio tecnico che poi sarebbero entrati a far parte della scienza economica.

I libri contabili usati dai mercanti veneziani erano un memoriale (il Brogliaccio), il Libro Mastro ed il Giornale. Nel capitolo dedicato al Giornale, Pacioli descrive come le operazioni vadano annotate con un numero progressivo ed usa i termini "per" e "a" per separare le due parti della

registrazione, nel primo articolo descritto egli annota che il conto "cassa" esprime un'eccedenza e non può presentare valore negativo. I concetti di dare, di avere, di bilancio, l'uso di due sezioni contrapposte per segnare i crediti ed i debiti ma anche i costi ed i ricavi, la doppia contabilizzazione delle operazioni finanziarie ed economiche ai fini di un maggior controllo, il concetto di pareggio, il bisogno di un inventario per i beni mobili e immobili, l'esigenza di accortezza, chiarezza e diligenza nelle registrazioni sono tutti temi e principi alla base della moderna contabilità e che traggono, da qui, le loro radici.

Nel 1581 segue l'istituzione del primo Collegio dei Rasonati. Nel 1742, a Milano, nasce il primo



Collegio dei Ragionieri inteso in senso moderno, preposto alla rappresentanza degli iscritti, all'affermazione della professione ed al contrasto dell'abusivismo. Gli studi economico-aziendali non hanno avuto in Italia un riconoscimento a livello universitario fino al 1868, quando viene fondata la Scuola superiore di Commercio di Venezia. Altri



istituti che offrivano un corso di studi nella materia furono la Scuola superiore d'applicazione di studi commerciali di Genova, istituita nel 1884, e la Scuola superiore di commercio di Bari, creata nel 1886.

Il 15 luglio 1906, nel castello di Racconigi (Cuneo) il Re Vittorio Emanuele III firmava la "Legge sull'esercizio della professione di Ragioniere". La pubblicazione della legge (n.327) sulla Gazzetta Ufficiale del Regno sarebbe avvenuta il successivo 18 luglio 1906.

Aveva così inizio la storia di uno dei più antichi Ordini professionali d'Italia, che da quel momento in poi si sarebbe costantemente intrecciata con quella dello sviluppo economico e sociale della nazione.



La legge disciplinò l'esercizio pubblico della professione e ne stabilì le strutture dell'organizzazione. Sancì, soprattutto, l'obbligatorietà dell'iscrizione nel collegio dei Ragionieri, organismo cui la legge attribuiva rilevanza istituzionale.

Nel 1913 la Camera di commercio di Milano incluse nell'elenco dei curatori fallimentari autorizzati i laureati dell'Università Bocconi. Il Collegio dei ragionieri di Milano pretese il rispetto anche da parte dei laureati delle regole sul praticantato stabilite nel 1906 per i ragionieri liberi professionisti, ma alcuni ragionieri inoltrarono quindi un ricorso al Consiglio di Stato invocando la violazione dell'articolo 24 dello Statuto Albertino. Nel 1913 il Consiglio di Stato decise la questione stabilendo che "gli studi posteriori e superiori cui si assoggettavano i laureati in scienze economiche e commerciali erano equiparabili a due anni di praticantato".

L'attività venne poi regolamentata dal R.D. 28 marzo 1929 n. 588. Tale testo, all'articolo 1, elevò a laurea il titolo rilasciato dagli Istituti superiori in scienze economiche e commerciali, stabilendo che ai relativi laureati, ad eccezione di quelli della sezione Magistero per le lingue estere, spettasse il



titolo di «Dottore in economia e commercio». Tale titolo spettava anche ai laureati delle facoltà e scuole di scienze economiche, politiche e sociali delle università, ma solo se iscritti all'albo istituito dall'articolo 5, che introduceva, presso i tribunali, l'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio. Agli effetti dell'iscrizione all'albo era equiparato il diploma rilasciato dalla Regia scuola superiore di commercio di Venezia nella sezione magistrale di Computisteria e ragioneria o in quella di Economia e diritto.

Con la riforma del **1953 nascono le professioni di Dottore Commercialista** (D.P.R. n. 1067 del 27 ottobre 1953) e di **Ragioniere ed Economista d'impresa** (D.P.R. n. 1068 del 27 ottobre 1953) coordinati, vigilati e rappresentati dai corrispondenti consigli nazionali, presso il [Ministero di Grazia e Giustizia](#).

L'ultima grande trasformazione dei ragionieri ha visto la luce il 1 gennaio 2008, con la nascita dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, nel quale sono confluiti con i dottori commercialisti. Le due grandi famiglie dei commercialisti italiani si sono ricomposte I decreti vennero aboliti dal Dlgs del 28 giugno 2005, numero 139 dove dal 1° gennaio 2008 gli iscritti dei previgenti ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali confluirono nella sezione A dell'[albo](#) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al 1° gennaio **2021** gli iscritti ai 131 Ordini territoriali sono 119.298, le donne sono pari al 33,3%, i giovani (≤ 40 anni) sono il 17,9%.

Al dottore commercialista ed all'esperto contabile, sono riconosciute competenze nelle materie economiche-finanziarie, tributarie ,contabili, giuridiche e contrattuali di supporto alla funzione giudiziaria.

La nostra è una professione diffusa in tutti i paesi del mondo basti pensare ai tax advisor nei paesi di lingua inglese, ai tax consultant nei paesi di lingua francese, agli asesor fiscal nei paesi di lingua spagnola, agli Steuerberater nei paesi di lingua tedesca ed ai tax accountant in Giappone e Corea del Sud.



GLI ORDINI PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L' ordine professionale, istituzione di autogoverno della libera professione, è un ente di diritto pubblico non economico autonomo, vigilati dal Ministero della Giustizia

*L' Ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sono suddivisi in due distinte Sezioni, la **A per i possessori della laurea magistrale "Dottori Commercialisti"** e la **B per i possessori di laurea "Esperti Contabili"** cui corrispondono le relative sezioni dei tirocinanti e comprende due sezioni speciali, una dedicata ai professionisti che esercitano la professione nel nostro Paese in modo temporaneo ed occasionale ed una alle Società tra Professionisti*

Per ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i laureati devono superare l'Esame di Stato affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale di 18 mesi, presso lo studio di un altro commercialista (dottore o ragioniere), detto dominus iscritto da almeno 5 anni all'albo con l'obbligo di formazione continua

Gli ordini professionali hanno il compito di tutela dei cittadini riguardo a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi.

Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati.

Le principali funzioni svolte dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territoriali riguardano:

- *la tenuta dell'Albo professionale inteso come registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare una professione regolamentata dalla legge e gli adempimenti successivi*
- *la tenuta del Registro del Tirocinio e gli adempimenti conseguenti;*



- *la promozione della formazione professionale continua e obbligatoria degli Iscritti;*
- *la formulazione di pareri in materia di liquidazione degli onorari su richiesta degli Iscritti e delle Pubbliche Amministrazioni.*
- *la vigilanza sull'osservanza della legge professionale e sul legale esercizio dell'attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile nonché sul decoro e l'indipendenza della Professione.*



GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO ODCEC PESCARA



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara

L'assetto organizzativo dell'ODCEC ha una struttura ben definita con legge:

- *assemblea degli iscritti, che nomina il Consiglio ed il Presidente e approva il bilancio*
- *il consiglio dell'Ordine, che svolge le funzioni di Governo degli iscritti*
- *il Presidente dell'Ordine, che ha la rappresentanza dell'Ordine e presiede il Consiglio*
- *il Collegio dei Revisori, che è eletto dall'assemblea, e vigila sul rispetto della legge e dell'ordinamento, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *il Consiglio di Disciplina, che è nominato dal Presidente del Tribunale, cui è attribuita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo.*

Il Consiglio dell'ODCEC di Pescara è stato eletto dall'Assemblea degli iscritti il 21 e 22 febbraio si è insediato il 26 febbraio 2022, ed così composto :

Presidente:	Dr. Michele Di Bartolomeo
Vice Presidente:	Dr. Carlo Gabriele
Segretario:	Dr. ssa Caterina Antonella Semola
Tesoriere:	Dr. ssa Francesca Della Torre
Consigliere:	Dr. Alberto Cerretani
Consigliere:	Dr. Gianluigi Conti
Consigliere:	Dr. Lucio D'Anteo
Consigliere:	Dr. ssa Barbara Grugnale
Consigliere:	Dr. Claudio Luciani
Consigliere:	Dr. Mirko Miscia
Consigliere:	Dr. ssa Alessandra Moscone



Il 09 marzo 2022 si è insediato il nuovo Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara che ha provveduto all'elezione del Vice Presidente, del Consigliere Segretario

Il Comitato, che resterà in carica per il prossimo quadriennio, è dunque composto dal

Presidente:	Dr. Alberto Cerretani
Vice Presidente:	Dr. ssa Cinzia De Santis
Segretario:	Dr. ssa Serena Tiberio
Componente:	Dr. ssa Berghella Alessandra
Componente:	Dr. Lomonaco Enzo
Componente:	Dr. ssa Pedrini Stefania
Componente:	Dr. Trequadrini Daniele

Il Comitato Pari Opportunità, promuove le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; previene, contrasta e rimuove i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e vigila che nella concreta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 139 del 2005, sia rispettato il principio della parità di genere.

Il Collegio dei revisori:

I 16 marzo 2022 si è insediato il Collegio dei Revisori in carica, eletto per il quadriennio 2022-2026, ed è composto dai seguenti componenti:

Presidente:	Dr. Rocco De Marco
Revisore:	Dr. ssa Roberta Paradiso
Revisore:	Dr. ssa Bina Di Felice

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli Iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Legali. I Revisori sono eletti dall'Assemblea ogni quattro anni. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte consecutive.



Il Consiglio di Disciplina attualmente in carica è composto da:

Presidente	Dr. Mario Damiani
Vice Presidente	Dr. Gianfranco Paolinelli
Segretario	Dr. Luca Pacchione
Consigliere	Dr. Claudio De Blasio
Consigliere	Dr. Renato Di Francesco
Consigliere	Dr. Domenico Di Michele
Consigliere	Dr. Alberto Ferrara
Consigliere	Dr. Pierpaolo Gigante
Consigliere	Dr. Fabrizio Mosca
Consigliere	Dr. Andrea Ramon Sapienza

Al Consiglio di Disciplina Territoriale compete il potere di iniziare l'azione disciplinare e gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine territoriale. La carica di consigliere dell'Ordine è incompatibile con quella di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale.

I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale non percepiscono compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.

Per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina Territoriale, la funzione disciplinare continua ad essere esercitata dal Consiglio dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento.



Enti strumentali e di coordinamento dell'Ordine di Pescara



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico



**ORGANISMO
DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO**



SAF 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
MEDIADRIATICA COMMERCIALISTI



Mediazione ADR Pescara
Organo istituito dalla

Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico iscritta al
n. 392 del registro degli organismi di mediazione abilitati a gestire il tentativo di mediazione



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Pescara

La Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico, fin dalla sua costituzione, 9 ottobre 1996, ha organizzato e gestito:

- *corsi di formazione specifica per laureati nelle discipline giuridico-economiche ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.*
- *corsi specifici di specializzazione per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti su argomenti quali:*
 - *revisione contabile*
 - *controllo di gestione*
 - *informatica di base e specifica*
 - *la sicurezza dei dati e la firma digitale*
 - *contabilità finanziaria*
 - *contabilità industriale*
 - *pianificazione e gestione finanziaria*
 - *pianificazione fiscale*
 - *il controllo negli enti locali*

La capacità dimostrata nell'organizzazione e nella gestione dei corsi effettuati ha portato al riconoscimento, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, della "Scuola di Formazione".

La Fondazione agisce anche con partner qualificati nel mondo della formazione, a tal fine ha costituito con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, l'Ordine degli



Avvocati di Pescara, il Collegio Notarile di Teramo e Pescara e la Fondazione "Forum Aterni", un Comitato delle Professioni che intende perseguire scrupolosamente una formazione professionale altamente qualificata.

La Fondazione è così costituita:

Presidente	Dott. Renato Di Francesco
Vice Presidente	Dott. Marco Berardi
Segretario	Dott.ssa Mila Troiano
Tesoriere	Dott.ssa Raffaella Mazzaferro
Consigliere	Dott. Antonio Piscione
Consigliere	Dott.ssa Marta Ficca
Consigliere	Dott. Marco Pace
Consigliere	Dott. Mario Marzovilla
Consigliere	Dott. Roberto Cavicchia

Collegio dei Revisori:

Revisore	Dott.ssa Rossella Odorisio
Revisore	Dott. Aldo Vizioli
Revisore	Dott. Pietro Zincani



ASSOCIAZIONE OCC COMMERCIALISTI ASSOCIATI



**ORGANISMO
DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con la disciplina di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, definita con il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, che ha attuato l'art. 15 della summenzionata legge, viene introdotta nel nostro ordinamento, seppure con un certo ritardo rispetto alle esperienze di altri paesi, la normativa relativa alla crisi da sovraindebitamento. L'Associazione OCC Commercialisti Associati composta dagli Ordini Professionali di Pescara, Chieti, Avezzano e Lanciano è stato il primo Organismo istituito in Italia, ed ha sede in Pescara presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in via Rieti n. 45. E' stata costituita il 2 marzo 2016 e nel corso del suo primo anno di attività, ha ottenuto l'iscrizione con al n°39 di PDG nella sez. A del Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia. Vanta nel suo "organico" più di 100 professionisti "Gestori della crisi", dottori commercialisti appartenenti agli ordini di Avezzano, Chieti, Lanciano e Pescara. Negli ultimi mesi dell'anno 2016 è iniziata l'operatività dell'Associazione.

SAF Medio Adriatica

Scuola Di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Abruzzo, Marche, Molise.



A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato dal CNDCEC il 18 marzo 2015, si è costituita la Scuola di Alta Formazione denominata SAF MEDIO ADRIATICA dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



di Abruzzo, Marche, Molise. La SAF ha sede legale in PESCARA VIA RIETI. N 45 e potrà operare nella macro-area formata dalle Regioni Abruzzo-Marche-Molise. La SAF potrà istituire sedi secondarie e operative nel territorio della macro-area Abruzzo-Marche-Molise, avendo riguardo a garantire un'offerta formativa adeguatamente distribuita in tutta la macro area, anche con l'istituzione di tali sedi in regioni diverse da quella in cui è ubicata la sede legale. La SAF non ha scopo di lucro. Essa ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, attraverso la progettazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle specifiche aree dell'attività professionale, così come definite dall'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

MEDIAZIONE ADR Pescara

Organismo di conciliazione



Mediazione ADR Pescara
Organo istituito dalla

Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico iscritto al n. 392 del registro degli organismi di mediazione abilitati a gestire il tentativo di mediazione

L'Organismo di mediazione "Mediazione ADR Pescara" con sede in Via Rieti, 45, è stato istituito dalla Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico . E' stato costituito l'11 gennaio 2011 ed è iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia dal 17/06/2011 al n. 392; è stabilmente destinato all'erogazione del servizio di mediazione, attività finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (mediatori, parti, consulenti, collaboratori);
- concorrenza leale ed impegno di informazione trasparente nel rispetto degli obblighi di riservatezza;





- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'organismo.

IL NOSTRO ORDINE

L'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara consta di 1077 iscritti

ALBO	UOMINI	DONNE	TOTALE
Iscritti Albo Sez.A	698	365	1063
Iscritti Albo Sez.B	6	0	6
Elenco Speciale	6	2	8
STP			2
Totale Iscritti	710	367	1077
Con età inferiore a 36 anni	40	39	79
Con età superiore a 36 anni	670	328	998





REGISTRO DEI PRATICANTI	UOMINI	DONNE	TOTALE
Iscritti Sez.A	12	12	24
Iscritti Sez.B	5	5	10
Totale Iscritti	17	17	34

Formazione Professionale Continua

<i>Corsi accreditati</i>	<i>In aula/ videoconf.</i>	<i>E-learning</i>	<i>Totale</i>
<i>Corsi gratuiti</i>	1	21	22
<i>Corsi a pagamento</i>	3	13	16
<i>Totale</i>	4	34	38

<i>Crediti formativi</i>	<i>In aula/ videoconf.</i>	<i>E-learning</i>	<i>Totale</i>
<i>CFP gratuiti</i>	3	52	55
<i>CFP a pagamento</i>	46	41	87
<i>Totale</i>	49	93	142



Collegio n. 1

Apertura procedimenti disciplinari: 102

Archiviazioni: 36

Revoca sospensioni art. 54: 4

Procedimenti aperti per i quali
è stato fissato il dibattimento 102

Collegio n. 2

Apertura procedimenti disciplinari: 32

Archiviazioni: 9

Archiviazioni con richiamo: 9

Procedimenti aperti per i quali
è stato fissato il dibattimento 12

Procedimenti conclusi: 20*

Censura: 6

Esonero: 1

Archiviazioni: 4

Archiviazioni con richiamo: 4

Sospensioni: 4 (n. 1 per 1 giorno e n. 3 per 3 giorni)

Procedimento e Censura
per reato Corte dei Conti: 1
Revoca sospensioni art. 54: 3

Collegio n. 3

Procedimenti disciplinari esaminati: 128 (da notificare nel 2022) di cui:

Apertura procedimenti disciplinari: 72

Procedimenti per i quali è stato
fissato il dibattimento 19

Archiviazioni: 25

Archiviazioni con richiamo: 31

Revoca sospensioni art. 54: 2



Adempimenti Privacy e Dpo

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara in data 25 maggio 2018, ha adottato il Regolamento in materia di Privacy e protezione dei dati personali al fine di conformarsi alle previste dal General Data Protection Regulation (GDPR), ovvero Regolamento UE 679/2016 pubblicato Il GDPR gli artt. 37-39, introducendo la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»(considerando n. 97 del RGPD).

In data 28 settembre 2018, , visto il livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, l'Ordine ha designato come Data Protection Officer (DPO) la Dott.ssa Anna Camplone.

Sul nostro sito Istituzionale, nella **Sezione "Amministrazione Trasparenza"**, sono pubblicate le linee guida, l'informativa e la nomina del DPO.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ED ANTICORRUZIONE

L'ODCEC di Pescara, in accoglimento delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 così come modificati dal d.lgs. 97/2016 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione di Corruzione e Trasparenza (PTPCT) il cui aggiornamento annuale è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del nostro sito istituzionale.



L'aggiornamento annuale del PTPCT è approvato dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), la dott.ssa Alessandra di Biase. I nostri iscritti e tutti i portatori di interessi diretti ed indiretti verso l'attività ordinistica possono contribuire al miglioramento del PTPCT proponendo eventuali integrazioni o modifiche al documento adottato mandando una mail all'indirizzo di posta elettronica del RPCT: alessandra@odc.pescara.it.

*Facendo seguito agli **"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"** approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022, il RPCT ha adeguato il Piano anticorruzione dell'Ordine alle nuove **linee programmatiche** al fine di promuovere iniziative ed attività che creino **valore pubblico** nell'ambito dell'attività ordinistica in continuità con le iniziative già adottate dall'Ordine a partire dal 2018.*

*Nel dettaglio, già con l'aggiornamento del **PTPCT 2019/2021**, l'ODCEC di Pescara ha accolto le disposizioni previste dal PNA 2019 al fine di identificare **misure atte a garantire l'Integrità** delle procedure amministrative tipiche dell'attività ordinarie anche **attivando corsi di formazione** rivolti al personale tecnico amministrativo ed estesi ai consiglieri, ai revisori ed alla commissione disciplinare dell'ODCEC di Pescara e della "Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico".*

Il PTPCT dell'Ordine è strutturato in 4 sezioni ed include due allegati:

- 1) Analisi di Contesto interno ed esterno;*
- 2) Obiettivi di trasparenza amministrativa;*
- 3) Misure organizzative adottate per la prevenzione della corruzione;*
- 4) Monitoraggio del Piano;*

all.1 - Analisi del flusso informativo dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;



all.2 – Identificazione, gestione e trattamento dei rischi corruttivi identificati per aree di rischio

*Allo stato dell'arte non sono stati riscontrati fenomeni riconducibili alla "maladministration" né sono stati segnalati azioni o comportamenti che possono influire sull'integrità dell'Ordine. Al fine di garantire il massimo livello di **trasparenza amministrativa**, l'RPCT aggiorna periodicamente il "**Registro degli accessi**" in accoglimento dei suggerimenti previsti dalla deliberazione ANAC n. 1309/2016. Ad oggi non risultano pervenuti accessi in modalità FOIA (art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013).*



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PESCARA**

Sede in Via Rieti, 45- 65121 PESCARA (PE) –
Codice Fiscale: 91091710680

BILANCIO AL 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	6.661	7.088
II) Immobilizzazioni materiali	42.670	46.780
III) Immobilizzazioni finanziarie	1.100	1.100
Totale Immobilizzazioni (B)	50.431	54.968
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	0	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	109.732	114.533
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	3	2.833
Imposte anticipate	0	
Totale Crediti	109.735	117.366
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	
IV) Disponibilità liquide	138.960	147.560
Totale Attivo circolante (C)	248.695	264.926
D) Ratei e risconti attivi	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	299.126	319.894

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto		
I) Capitale	162.599	162.599
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	
III) Riserve di rivalutazione	0	
IV) Riserva legale	0	
V) Riserve statutarie	0	
VI) Altre riserve	0	
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.056	694
Perdita ripianata nell'esercizio	0	

Bilancio integrato 2021 Odcec Pescara



X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	
Totale Patrimonio netto (A)	165.655	163.293
B) Fondi per rischi e oneri	13.998	13.998
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	92.247	88.121
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	27.312	54.295
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale Debiti (D)	27.312	54.295
E) Ratei e risconti passivi	0	187
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	299.212	319.894

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	323.086	324.538
2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	4.750	6.472
b) Altri ricavi e proventi	951	
Totale Altri ricavi e proventi	5.701	6.472
Totale Valore della produzione (A)	328.787	331.010
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.113	1.794
7) Per servizi	35.115	170.413
8) Per godimento di beni di terzi	47.292	45.032
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	65.052	65.855
b) Oneri sociali	16.839	17.041
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.126	
c) Trattamento di fine rapporto	4.126	5.342
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale Costi per il personale	86.017	88.238
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.537	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	427	427
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.110	1.353
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle	0	

Bilancio integrato 2021 Odcec Pescara



disponibilità liquide		
Totale Ammortamenti e svalutazioni	4.537	1.780
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	
12) Accantonamenti per rischi	0	
13) Altri accantonamenti	0	
14) Oneri diversi di gestione	145.410	17.869
Totale Costi della produzione (B)	320.484	325.126
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	8.303	5.884
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni		
a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate	0	
b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate	0	
c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti	0	
d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	
e) Altri proventi da partecipazioni	0	
Totale Proventi da partecipazioni	0	
16) Altri proventi finanziari		
a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate	0	
2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate	0	
3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti	0	
4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	
5) Altri proventi finanziari da crediti da altri	0	
Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	
c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate	0	
2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate	0	
3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti	0	
4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	7	18
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	7	18
Totale Altri proventi finanziari	7	18
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate	0	
b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate	0	
c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti	0	

Bilancio integrato 2021 Odcec Pescara



d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	0	
Totale Interessi e altri oneri finanziari	0	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	7	18
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni		
a) Rivalutazioni di partecipazioni	0	
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	
c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	
Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	
Totale Rivalutazioni	0	
19) Svalutazioni		
a) Svalutazioni di partecipazioni	0	
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	
c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	
d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati	0	
Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	
Totale Svalutazioni	0	
Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	8.310	5.902
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	5.254	5.208
b) Imposte relative a esercizi precedenti	0	
c) Imposte differite	0	
d) Imposte anticipate	0	
e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale	0	
f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale	0	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.254	5.208
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.056	694



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PESCARA**

Sede in Via Rieti, 45- 65121 PESCARA (PE) –
Codice Fiscale: 91091710680

Relazione del Tesoriere

Nota integrativa al Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2021

Premessa

Care Colleghe e cari Colleghi,

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 che viene sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia un avanzo di gestione di complessivi euro 3.055,58. Esso è stato approvato nella seduta di Consiglio del 29 marzo 2022 e si compone dei seguenti documenti:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Nota Integrativa in forma abbreviata;

Redazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio. Sono stati inoltre utilizzati i principi previsti dagli articoli 2423 – 2423 bis del Codice Civile e tengono conto dell'novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.

Per effetto del D. Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.



Il bilancio, di cui la presente nota è parte integrante, è stato redatto in conformità alle scritture contabili, le quali riflettono, direttamente o indirettamente, tutte le operazioni poste in essere dell'Ente, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2423 e seguenti del C.C. La presente nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi una integrazione dei dati indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico, conformemente al combinato disposto degli artt. 2427 e 2435 bis C.C., da norme di legge che disciplinano il bilancio interpretate ed integrate dai Principi Contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e riemessi dall'O.I.C. (Organo Italiano di Contabilità).

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 2423-bis C.C., nella redazione del bilancio d'esercizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- non sono stati modificati i criteri di valutazione adottati rispetto all'esercizio precedente.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente nell'esercizio precedente, mentre non sono state indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.



Criteri di redazione

La formazione del bilancio d'esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, si fonda su principi contabili intesi come criteri, procedure e metodi di applicazione che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio, come stabilito dal principio contabile n.11 emanato dall'OIC:

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio consuntivo sono quelli riportati nel seguito e risultano sostanzialmente quelli contemplati dall'articolo 2426 del Codice Civile, integrati ed interpretati dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'OIC.

Detti criteri vengono di seguito analiticamente illustrati:

- le **immobilizzazioni** sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione, ivi compresi tutti i costi di diretta imputazione;
- le **immobilizzazioni immateriali** sono iscritte nell'attivo al costo storico di acquisizione e sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le immobilizzazioni sono state ammortizzate adottando un criterio sistematico di ammortamento in quote costanti a partire dall'esercizio di sostenimento e nei quattrosuccessivi;
- le **immobilizzazioni materiali** sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, in quanto ragionevolmente attribuibili, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Si segnala che i beni apportati dai due precedenti Enti (Ordine Dottori Commercialisti e Collegio Ragionieri Commercialisti) al momento della costituzione del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risultavano completamente ammortizzati. Le aliquote di ammortamento relative ai beni acquistati a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2008, sono state determinate nella misura del 20% per ciascun tipo di bene;



- i crediti iscritti nell'**Attivo Circolante** sono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo.
- le **disponibilità liquide** sono state valutate al valore nominale;
- i **debiti** sono stati valutati al valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di estinzione.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. Tuttavia si osserva che in data 26 febbraio 2022 si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni 21 e 22 febbraio 2022.



Nota integrativa, attivo

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali

Si precisa che sulle immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio al 31/12/2020 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie. Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	Variazioni
6.661	7.088	427

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	7.088	7.088
Valore di bilancio	7.088	7.088
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	427	427



<i>Totale variazioni</i>	(427)	(427)
Valore di fine esercizio		
<i>Costo</i>	7.088	7.088
<i>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</i>	427	427
<i>Valore di bilancio</i>	6.661	6.661

In ottemperanza al contenuto del disposto degli articoli 2424 e 2427 del Codice Civile ed all'OIC n.24, si precisa che la composizione delle immobilizzazioni immateriali risulta essere la seguente:

Costi di impianto e ampliamento: sono rappresentative delle spese sostenute per lavori effettuati nella sede di Via Rieti;

Immobilizzazioni materiali

<i>SALDO AL 31/12/2021</i>	<i>SALDO AL 31/12/2020</i>	<i>Variazioni</i>
42.670	46.780	4.110

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinari	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
<i>Costo</i>	5.536	41.244	46.780
<i>Valore di bilancio</i>	5.536	41.244	46.780
Variazioni nell'esercizio			
<i>Ammortamento dell'esercizio</i>	537	3.573	4.110
<i>Totale variazioni</i>	537	3.573	4.110
Valore di fine esercizio	4.999	37.671	42.670
<i>Costo</i>	5.536	41.244	46.780
<i>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</i>	537	3.573	4.110
<i>Valore di bilancio</i>	4.999	37.671	42.670



In ottemperanza al contenuto del disposto dell'art.2424 del Codice Civile ed all'OIC n.16, si precisa che la composizione delle immobilizzazioni materiali risulta essere la seguente:

- 1) **Impianti specifici**: sono rappresentativi delle spese sostenute per gli impianti di videoproiezione, climatizzazione installati presso la sede dell'Ordine;
- 2) **Macchinari generici**: sono rappresentative delle spese sostenute per le attrezzature elettroniche d'ufficio;
- 3) **Mobili e arredi**: sono rappresentativi delle spese sostenute per gli arredi presenti nella sede dell'Ordine;
- 4) **Hardware** sono rappresentativi delle spese sostenute per monitor multimediali installati presso la sede dell'Ordine.

Immobilizzazioni finanziarie

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	Variazioni
1.100	1.100	

L'ordine detiene una partecipazione dello 0,073% al Capitale sociale della società Open Dotcom

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	Variazioni
109.735	117.366	7.631

Analisi dei Crediti iscritti nell'attivo circolante:

Crediti v/ iscritti : € 106.056
 Altri Crediti : € 3.679



TOTALE CREDITI DA RISCOUTERE AL 31.12.2021 EURO 132.716

Fondo svalutazione crediti EURO -26.660

TOTALE CREDITI DA RISCOUTERE AL 31.12.2021 EURO 106.056

Disponibilità liquide

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	Variazioni
138.959	147.559	8.600

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e postali	146.621	(8499)	138.122
Assegni	-	-	
Denaro e altri valori in cassa	938	(101)	837
Totale	147.559	(8.600)	138.959

Ratei e risconti attivi

Non esistono presupposti per l'indicazione di tale voce.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

<i>SALDO AL 31/12/2021</i>	<i>SALDO AL 31/12/2020</i>	<i>Variazioni</i>
165.655	163.293	2.362

Fondi per rischi e oneri

<i>SALDO AL 31/12/2021</i>	<i>SALDO AL 31/12/2020</i>	<i>Variazioni</i>
13.998	13.998	

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

<i>SALDO AL 31/12/2021</i>	<i>SALDO AL 31/12/2020</i>	<i>Variazioni</i>
92.247	88.121	4.126

Debiti

<i>SALDO AL 31/12/2021</i>	<i>SALDO AL 31/12/2020</i>	<i>Variazioni</i>
27.312	54.295	26.983

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

	Inizio es.	Variaz.	Saldo	Entro l'es.
Debiti vs fornitori	3.491	739	4.230	4.230
Debiti vs enti previdenziali	3.059	50	3.109	3.109
Debiti tributari	5.013	475	5.488	5.488
Debiti diversi	42.732	(28.247)	14.485	14.485
Totale	54.295	(26.983)	27.312	27.312



Ratei e risconti

Non esistono presupposti per l'indicazione di tale voce.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione indicato nel punto A) del Conto Economico risulta così composto:

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o dei servizi Euro 328.787 che sono a loro volta così suddivisi:

Descrizione	
Contributi annuali albo	308.850
Tassa prima iscrizione	5.100
Tassa iscrizione praticanti	5.000
Cancellazione iscritto	2.169
Totale contributi a carico iscritti	321.119
Proventi liquidaz. Parcelle	1.699
Proventi rilascio certificati	170
Recuperi e rimborsi	449
Contributi c/esercizio	4.750
Altri ricavi e proventi	600
Totale	7.668
Arrotondamento euro	-
Totale valore della produzione	328.787

Costi della produzione

<i>SALDO AL 31/12/2021</i>	<i>SALDO AL 31/12/2020</i>	<i>Variazioni</i>
320.484	325.126	4.642

Proventi finanziari

Si è opportunamente evidenziato, nel conto economico, gli interessi attivi e gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell'anno in rassegna.

Interessi e oneri finanziari

Si è opportunamente evidenziato, nel conto economico, gli interessi attivi e gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell'anno in rassegna.

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale al 31/12/2021, ripartito per categoria, è il seguente:

Categoria	Part Time	Full Time	Totale
Impiegati (area C)		2	2
Totale		2	2

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Enti pubblici non economici.

Compensi ad amministratori e sindaci

Nessun compenso è stato erogato ai consiglieri ed ai sindaci dell'Ente.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Il risultato economico ha evidenziato un avanzo di Euro 3.055,58

Destinazione dell'avanzo economico

Si propone di demandare l'avanzo economico dell'esercizio pari a Euro 3.055,58 a incremento del fondo di riserva disponibile dell'Ente.

Il Consiglio Nazionale ha richiesto che nella formulazione della nota integrativa siano presenti informazioni non finanziarie uniformi al fine di consentire l'elaborazione di un bilancio aggregato degli Ordini Territoriali unitamente ad informazioni sulla eventuale Fondazione.

Si provvede di seguito ad evidenziare sinteticamente la struttura del ns. Ordine e le attività realizzate nel corso dell'anno 2021.

Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale

ALBO		PRATICANTI	
SEZ. A	SEZ. B		STP
<i>Uomini: 698</i>	<i>Uomini: 6</i>	<i>Uomini: 6</i>	<i>N. 2</i>
<i>Donne: 365</i>	<i>Donne: 0</i>	<i>Donne: 2</i>	

Praticanti

Sezione Commercialisti	Sezione Esperti Contabili
<i>Uomini: 12</i>	<i>Uomini: 5</i>
<i>Donne: 12</i>	<i>Donne: 5</i>

Formazione Professionale Continua

Corsi accreditati	In aula/ videoconf.	E-learning	Totale
<i>Corsi gratuiti</i>	<i>1</i>	<i>21</i>	<i>22</i>
<i>Corsi a pagamento</i>	<i>3</i>	<i>13</i>	<i>16</i>
<i>Totale</i>	<i>4</i>	<i>34</i>	<i>38</i>

Crediti formativi	In aula/ videoconf.	E-learning	Totale
<i>CFP gratuiti</i>	<i>3</i>	<i>52</i>	<i>55</i>
<i>CFP a pagamento</i>	<i>46</i>	<i>41</i>	<i>87</i>
<i>Totale</i>	<i>49</i>	<i>93</i>	<i>142</i>

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DISCIPLINA anno 2021

Collegio n. 1

Apertura procedimenti disciplinari: 102

Archiviazioni: 36

Revoca sospensioni art. 54: 4

Procedimenti aperti per i quali è stato fissato il dibattimento 102

Collegio n. 2

Apertura procedimenti disciplinari: 32

Archiviazioni: 9

Archiviazioni con richiamo: 9

Procedimenti aperti per i quali è stato fissato il dibattimento 12

Procedimenti conclusi: 20

Censura: 6

Esonero: 1

Archiviazioni: 4

Archiviazioni con richiamo: 4

Sospensioni: 4 (n. 1 per 1 giorno e n. 3 per 3 giorni)

Procedimento e Censura per reato Corte dei Conti: 1

Revoca sospensioni art. 54: 3

Collegio n. 3

Procedimenti disciplinari esaminati: 128 (da notificare nel 2022) di cui:

Apertura procedimenti disciplinari: 72

Procedimenti per i quali è stato fissato il dibattimento 19


Archiviazioni: 25

Archiviazioni con richiamo: 31

Revoca sospensioni art. 54: 2

La Tesoriera

Dott.ssa Francesca Della Torre



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERITO CONTABILI DI PESCARA

Relazione del Collegio dei Revisori dell'Odcec di Pescara al Bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2021

Egredi colleghi,

i sottoscritti Revisori hanno ricevuto, in data 30.03.2022, il rendiconto dell'esercizio 2021 approvato con delibera del consiliare del 30/03/2022 come riferito dal Tesoriere.

Trattasi del primo bilancio consuntivo successivo alla tornata elettorale di fine 2021 per il rinnovo delle cariche dell'Odcec di Pescara.

Dall'epoca di insediamento, questo Collegio ha, pertanto, posto in essere l'attività periodica di controllo ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, nr. 139, in base al quale il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine, controllando la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. Si evidenzia che l'Ordine è un ente pubblico non economico che svolge esclusivamente attività istituzionale, redigendo il proprio bilancio di cassa e di competenza; inoltre, non sussistono obblighi di natura particolare se non la redazione del modello Irap su base retributiva e la presentazione del modello dei sostituti d'imposta.

Con riferimento allo speculare profilo concernente le entrate, si evidenzia che queste sono costituite dal pagamento delle quote annuali da parte degli iscritti; le quote annuali sono di euro 150,00 per i minori di 36 anni e di euro 300,00 per gli iscritti con età maggiore a tale soglia.

Considerando l'andamento degli insoluti, nel contesto post pandemico e di prorogatio del consiglio per le note vicende riguardanti il rinnovo delle cariche, si conferma l'andamento decrescente di tale valore, alla luce anche del lavoro del Consiglio di disciplina che è stato molto efficace.

In merito alla voce "*fondo svalutazione crediti*", come previsto dall'OIC, paragrafi 59-65, nella valutazione del fondo svalutazione crediti si deve, compatibilmente alla tipologia dell'ente "*valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore*", pertanto la stima del fondo svalutazione deve considerare il profilo di rischio del credito tenuto conto della capacità dei debitori di corrispondere il dovuto. Le riduzioni di valore dovranno essere qualitativamente espresse attraverso metodologie oggettive.

Si sottolinea che l'Ordine subisce la certezza della quota da corrispondere al Consiglio Nazionale che è indifferente dall'incassato essendo calcolata sul numero degli iscritti mentre, al contrario, l'Ente è sottoposto all'incertezza delle quote che saranno versate annualmente dagli iscritti: il Consiglio Nazionale percepisce ingenti flussi di denaro sulla base del numero degli iscritti nazionali, nella misura del 50% delle quote pro capite su oltre 100.000 iscritti.

Il Collegio dei Revisori evidenzia che, di fatto, il collega moroso provoca un doppio danno in quanto oltre a non pagare la propria quota privando l'Ordine dell'entrata monetaria, determina, con il conteggio della sua iscrizione, un debito dell'Odcec locale verso il Nazionale che, pertanto, sarà colmato con quota parte della quota pagata dall'iscritto adempiente, di conseguenza erodendo il 50% della quota pagata che dovrebbe rimanere nelle casse dell'Ordine di Pescara.

Con particolare riferimento ai numeri contenuti nel consuntivo 2021, si rappresenta che il bilancio è composto dai seguenti documenti:

- Rendiconto Sociale
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

Tali fonti sono state esaminate dai revisori riscontrando le varie componenti economiche e patrimoniali per cui è possibile attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili. La gestione finanziaria collima, inoltre, con le risultanze di gestione, Si allega, al presente verbale lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico

Con riferimento alla gestione finanziaria, si evidenzia quanto segue:

Cassa amministrazione

Saldo al 31.12.2021 € 837,65

Cassa pagoPA

Saldo al 31.12.2021 € 300,00

Saldi contabili Banca al 31.12.2016

Banca Marche c/c 772 € 6.864,57

Bper c/c 4326 € 29.818,23

Banca popolare di Bari € 11.138,72

Banca Marche libretto 8.750255 € 90.000,00

Totale Istituti di credito € 137.821,52

Totale disponibilità liquide € 138.959,17 come da bilancio consuntivo 2021.

Questo Collegio dei Revisori non ravvisa motivi ostativi all'approvazione del bilancio consuntivo 2021, pertanto, esprime parere favorevole al rendiconto 2021 così come approvato il 30/03/22 dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara.

Pescara, 5/4/2022

Il Collegio dei Revisori dell'Odcec di Pescara

Dott. ~~Rocco De Marco~~ Presidente

Dr.ssa Roberta Paradiso - membro effettivo

Dr.ssa Bina Di Felice - membro effettivo



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 17/12/2015 e successivamente aggiornato nelle sedute del 16/01/2019 e dell'11/03/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Articolo 1 Definizioni</i>	5
<i>Articolo 2 Contenuto del Codice</i>	6
<i>Articolo 3 Ambito di applicazione</i>	6
<i>Articolo 4 Potestà disciplinare</i>	6
<i>Articolo 5 Interesse pubblico</i>	7
<i>Articolo 6 Integrità</i>	7
<i>Articolo 7 Obiettività</i>	8
<i>Articolo 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni</i>	8
<i>Articolo 9 Indipendenza</i>	9
<i>Articolo 10 Riservatezza</i>	9
<i>Articolo 11 Comportamento professionale</i>	10
<i>Articolo 12 Prestazioni del professionista all'estero e prestazioni del professionista straniero in Italia</i>	10
<i>Articolo 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi</i>	11
<i>Articolo 14 Responsabilità professionale</i>	11

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI	11
<i>Articolo 15 Collaborazione tra colleghi</i>	11
<i>Articolo 16 Subentro ad un collega</i>	12
<i>Articolo 17 Assistenza congiunta allo stesso cliente</i>	13
<i>Articolo 18 Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista</i>	14
<i>Articolo 19 Corrispondenza tra colleghi</i>	14
CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI	14
<i>Articolo 20 Principi generali</i>	14
<i>Articolo 21 Accettazione dell'incarico</i>	15
<i>Articolo 22 Esecuzione dell'incarico</i>	15
<i>Articolo 23 Rinuncia all'incarico</i>	16
<i>Articolo 24 Fondi dei clienti, garanzie e prestiti</i>	17
<i>Articolo 25 Compenso professionale</i>	17
CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA	18
<i>Articolo 26 Elettorato attivo</i>	18
<i>Articolo 27 Elettorato passivo</i>	18
<i>Articolo 28 Incarichi istituzionali</i>	18
<i>Articolo 29 Rapporti con gli Ordini e Consigli di Disciplina locali e il Consiglio Nazionale</i>	19
<i>Articolo 30 Rapporti con la Cassa Nazionale di previdenza</i>	20

CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI	20
<i>Articolo 31 Rapporti con collaboratori</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 32 Remunerazione dei dipendenti</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 33 Rispetto della riservatezza</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 34 Collaboratori di altri professionisti.....</i>	<i>21</i>
CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI	21
<i>Articolo 35 Doveri del professionista</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 36 Obblighi del tirocinante</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 37 Trattamento economico e durata del tirocinio</i>	<i>22</i>
CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI	23
<i>Articolo 38 Rapporti con i pubblici uffici</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 39 Rapporti con la stampa</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 40 Rapporti con altre professioni</i>	<i>24</i>

TITOLO III – CONCORRENZA

<i>Articolo 41 Utilizzo di cariche pubbliche</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 42 Esercizio abusivo dell'attività professionale</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 43 Divieto di intermediazione</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 44 Informazione e pubblicità informativa.....</i>	<i>25</i>

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

<i>Articolo 45 Entrata in vigore</i>	<i>26</i>
--	-----------

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- visto l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in base al quale il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;
- visto l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione;
- visto l'art. 50, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria;
- visto il Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC – International Federation of Accountants, nella versione attualmente in vigore;
- visti gli orientamenti in materia deontologica espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens;

ha emanato il seguente

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Codice deontologico:
 - a) “decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”;
 - b) “professionista” indica chi è iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti Contabili; ai fini del presente Codice deve altresì considerarsi “professionista” la società costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
 - c) “esercizio della professione” indica l’esercizio dell’attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;
 - d) “Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
 - e) “Consiglio dell’Ordine” indica il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;
 - f) “Consiglio di Disciplina” indica il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;
 - g) “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista” in virtù della sua iscrizione nell’Albo;
 - h) “cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;
 - i) “Codice” indica il presente Codice Deontologico della Professione.

Articolo 2

CONTENUTO DEL CODICE

1. Il presente Codice contiene principi e doveri che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
2. Il comportamento del professionista, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell'attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.
3. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
4. Il professionista, nello svolgimento dell'attività professionale, è altresì tenuto all'osservanza delle norme di comportamento relative allo svolgimento di determinate attività professionali e funzioni emanate dal Consiglio Nazionale.
5. Le disposizioni specifiche del presente Codice non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali in esso contenuti.

Articolo 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Codice si applica agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili nonché, in quanto compatibili, alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
2. Le norme del presente Codice si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti, di cui all'art. 34 del decreto n. 139 del 2005, e ai tirocinanti.

Articolo 4

POTESTÀ DISCIPLINARE

1. L'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare, punibile con le sanzioni previste dalla legge.
-

2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.

Articolo 5

INTERESSE PUBBLICO

1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.
3. Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina.
4. L'uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale.

Articolo 6

INTEGRITÀ

1. Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.

Articolo 7

OBIETTIVITÀ

1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale.
2. Egli dovrà quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.
3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.

Articolo 8

COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. Il professionista è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.
 2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.
 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.
 4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l'intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.
 5. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
-

6. Il professionista, nell'erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.

7. Nell'esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.

8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

Articolo 9

INDIPENDENZA

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.

2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.

3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'IFAC.

4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.

5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

Articolo 10

RISERVATEZZA

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza

delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.

3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.

Articolo 11

COMPORAMENTO PROFESSIONALE

1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.

3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.

4. Il professionista ha l'obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall'Ordine e dal Consiglio di Disciplina.

5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione.

Articolo 12

PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA ALL'ESTERO E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA STRANIERO IN ITALIA

1. Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale.

2. Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice.

Articolo 13

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN COOPERAZIONE CON TERZI

1. Il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti improntati al reciproco rispetto.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

TITOLO II

RAPPORTI PROFESSIONALI

CAPO 1

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 15

COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.

-
2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
 3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell'esercizio della professione.
 4. Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.
 5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
 6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.
 7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso.

Articolo 16

SUBENTRO AD UN COLLEGA

1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono.
2. Prima di accettare l'incarico, il professionista deve:
 - a) accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall'incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio tramite p.e.c.;

b) accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell'incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest'ultimo;

c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in corso.

5. Il professionista deve declinare l'incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.

6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.

7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine.

9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.

Articolo 17

ASSISTENZA CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE

1. I professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell'ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull'attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento.

2. Il professionista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale scorretta, ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.

Articolo 18

ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO PROFESSIONISTA

1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.
2. Il professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega.
3. Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
4. Il professionista, in particolare, non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.

Articolo 19

CORRISPONDENZA TRA COLLEGHI

1. Il professionista non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
2. Il professionista non può divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi.

CAPO 2

RAPPORTI CON I CLIENTI

Articolo 20

PRINCIPI GENERALI

1. Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.
-
-

-
2. Il cliente e il professionista possono liberamente limitare l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all'importanza dell'incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell'incarico.
 3. Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali.
 4. Al professionista è fatto divieto di acquisire clientela tramite agenzie o procacciatori ed è altresì fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali.

Articolo 21

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali.
2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l'accettazione dell'incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare l'incarico.
3. Il professionista che accetta un incarico deve assicurare la specifica competenza richiesta e anche un'adeguata organizzazione dello studio.
4. Il professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli dà notizia della esistenza del Codice Deontologico della Professione.

Articolo 22

ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
 2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
 3. Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico affidatogli.
-

4. Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

5. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.

6. Il professionista, nell'esecuzione dell'incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all'esercizio di specifiche funzioni professionali.

Articolo 23

RINUNCIA ALL'INCARICO

1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività.

2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.

3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

4. Nel caso di rinuncia all'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

5. Il professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale.

Articolo 24

FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI

1. Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.
2. Il professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.
3. Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito.
4. In caso di deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenersi.
5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.

Articolo 25

COMPENSO PROFESSIONALE

1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale.
4. In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente sproporzionato all'attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.

6. E' fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

CAPO 3

RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA

Articolo 26

ELETTORATO ATTIVO

1. Il professionista partecipa alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
2. Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti dei candidati.

Articolo 27

ELETTORATO PASSIVO

1. Il professionista che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi, candidati per la medesima carica.
2. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irrispettose e denigratorie nei confronti di altri candidati.
3. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di componente il Consiglio dell'Ordine o di componente il Consiglio di Disciplina coloro che hanno riportato condanne penali definitive.

Articolo 28

INCARICHI ISTITUZIONALI

1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio
-

nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.

2. Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le attività dell'Ordine e promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; gli incarichi professionali per i quali sia stata richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità.

3. Il professionista che ricopra incarichi di rappresentanza della categoria professionale si asterrà dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi.

4. Non è consentito utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali. L'incarico di consigliere locale, di consigliere nazionale, di componente i Consigli di Disciplina e di componente le commissioni locali e nazionali non può essere utilizzato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

Articolo 29

RAPPORTI CON GLI ORDINI E CONSIGLI DI DISCIPLINA LOCALI E IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Nell'esercizio del suo diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e del suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto, correttezza e considerazione.

2. Il professionista dovrà rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell'Ordine, a livello locale o nazionale.

3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l'inesistenza di cause di incompatibilità, o l'esistenza di copertura

assicurativa ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.

4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina.

Articolo 30

RAPPORTI CON LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

1. Le disposizioni dei precedenti articoli, contenuti nel presente Capo, si applicano anche nell'ambito delle Casse Nazionali di Previdenza, in quanto compatibili.

CAPO 4

RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI

Articolo 31

RAPPORTI CON COLLABORATORI

1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale.

2. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.

3. Il collaboratore che sia iscritto nell'albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione.

4. Il rapporto di collaborazione non determina alcun rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 32

REMUNERAZIONE DEI DIPENDENTI

1. Nei rapporti con i dipendenti il professionista è tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle qualifiche previste.

Articolo 33

RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

1. Il professionista deve vigilare affinché i tirocinanti, i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch'essi sono tenuti ad osservare.

Articolo 34

COLLABORATORI DI ALTRI PROFESSIONISTI

1. Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali il professionista deve attenersi a principi di lealtà e correttezza con i colleghi titolari di tali altri studi.

CAPO 5

RAPPORTI CON I TIROCINANTI

Articolo 35

DOVERI DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.

2. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditor, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.

3. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame. A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari specialistici o magistrali, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale.

4. Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.

-
5. Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.
 6. Il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale.
 7. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del codice deontologico, ne consegna una copia.
 8. Il professionista deve fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro.

Articolo 36

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.
2. Al termine del tirocinio, il tirocinante non potrà appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio.
3. Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.
4. Il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare.
5. Il tirocinante è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio di Disciplina dell'Ordine territorialmente competente.

Articolo 37

TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL TIROCINIO

1. Il rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall'inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese
-

forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.

2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d'esame.

3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto l'Esame di Stato con esito favorevole.

CAPO 6

ALTRI RAPPORTI

Articolo 38

RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI

1. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale e all'insegna del reciproco rispetto.

2. Il professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarità con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

Articolo 39

RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE SOCIALE

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni del presente Codice.

2. Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l'immagine e il decoro della professione, assicurando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1.

Articolo 40

RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

1. Il professionista, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

TITOLO III

CONCORRENZA

Articolo 41

UTILIZZO DI CARICHE PUBBLICHE

1. Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Articolo 42

ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1. È vietato al professionista favorire l'esercizio abusivo della professione.
2. Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio di Disciplina.

Articolo 43

DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

1. E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista.

Articolo 44

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ INFORMATIVA

1. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

-
2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all'immagine della professione.
 3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.
 4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.
 5. Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto.
 6. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
 7. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell'esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l'eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all'oggetto della professione.
 8. L'iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, può renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
 9. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali, l'iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell'Ordine professionale e del Consiglio Nazionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.
 10. Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 45

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice entra in vigore il 1° marzo 2016.

1-bis. La disposizione relativa all'obbligo informativo tramite p.e.c. di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), entra in vigore il 1° febbraio 2019.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 39, nel nuovo testo riformulato approvato dal Consiglio Nazionale in data 11 marzo 2021, entrano in vigore il 1° aprile 2021.

2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deontologico entrato in vigore il 1° maggio 2008 e successive modificazioni.

3. Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l'applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento reso definitivo.